

Codice A1816A

D.D. 18 agosto 2017, n. 2616

CNTG720 - Concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione arborea ed arbustiva site in sponda sx lungo l'alveo del rio Paschero o rio Follia in comune di Ruffia (CN) loc. S. Grato. Richiedente: Amministrazione Comunale di Ruffia.

Premesso:

- che in data 04/05/2017 con nota protocollata al n. 20339/A1816A il Comune di Ruffia con sede in via Vittorio Veneto n. 22, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio piante su sponda sx del corso d'acqua denominato rio Paschero o rio Follia, loc. San Grato, in Comune di Ruffia;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che, trattandosi di intervento eseguito da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

considerato:

- che, nell'ambito della valutazione dell'istanza ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 15/05/2017 con il Tecnico Comunale è emersa una situazione di irregolarità urbanistico/edilizia di alcune strutture poste a distanza non regolamentare rispetto alle fasce di rispetto idrauliche del corso d'acqua per le quali, con nota prot. n. 24288/A1816 del 24/05/2017, il Settore ha richiesto anche l'intervento della Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo;

visto:

- il rapporto amministrativo n. 556 del 05/08/2017 della Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo che prevede, oltre alla relazione inerente le strutture realizzate in violazione del R.D. 523/1904, anche la quantificazione del numero delle piante da abbattere per garantire la sicurezza idraulica del rio Paschero o rio Follia, (totale n. 31 piante di specie salice, noce, noce nero e sambuco).

Tenuto conto che in base all'art. 23 della Legge Regionale n. 5/2012, così come richiamato dalla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare il Comune di Ruffia con sede in via Vittorio Veneto n. 22, ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua sponda sx, loc. San Grato, denominato rio Paschero o Follia, nel territorio del Comune di Ruffia nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il taglio manutentivo, da realizzarsi lungo la sponda sx del rio dovrà essere limitato alle 31 piante individuate in loco con verniciatura di colore rosso e giallo in concerto con la Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo (R.A. n. 556 del 05/08/2017);
- l'Amministrazione comunale, tramite proprio personale tecnico, dovrà garantire l'esecuzione e la Direzione dei Lavori, come da elaborati grafici allegati all'istanza;
- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.*) ed in particolare con quanto stabilito nell'art. 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e la Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dall'art. 37/Bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI